

**Legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 (BUR n. 21/2010)
(Novellazione)**

MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI 10 GIUGNO 1991, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICHE, 10 MARZO 1973, N. 9 E SUCCESSIVE MODIFICHE, 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA RIGUARDO AL FINANZIAMENTO DEI GRUPPI E AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI. (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12; alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9; alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e di abrogazione del regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4.

1() Si segnala la norma transitoria di cui all'art. 7 comma 2 ai sensi del quale "2. In attesa delle disposizioni attuative dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 dell'articolo 4 (il riferimento deve intendersi effettuato all'articolo 7) della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 così come modificato dall'articolo 3 comma 1 della presente legge, gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del regolamento regionale 30 giugno 1973 continuano ad applicarsi." evidenziando come il riferimento all'art. 9 del regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 risulta abrogato dall'art.11 comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 e la materia oggetto di nuova disciplina per effetto dell'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2014,n. 42.